



Associazione Nazionale Forense
Via Damiata , 1 - ROMA
info@associazionenazionaleforense.it

LE CLASS ACTION VADEMECUM OPERATIVO

a cura di
PALMA BALSAMO
Direttivo Nazionale

LA CLASS ACTION CONTRO LE IMPRESE PRIVATE

Introduzione

La *class action*, se vogliamo continuare a definirla con il termine statunitense, dal quale l'azione collettiva italiana si discosta in maniera sensibile, è entrata in vigore l'1 gennaio 2010.

Per la prima volta, nel nostro ordinamento, uno strumento processuale permette di far valere con un'unica azione e in un unico processo una pluralità di diritti individuali che abbiano fonte in un medesimo comportamento, ed abbiano una natura omogenea. Sino ad oggi, infatti, con la domanda collettiva, quale quella contemplata dall'art. 140 del Codice del consumo, veniva tutelato soltanto l'interesse generale, la cui titolarità era attribuita ad associazioni aventi determinate caratteristiche, e non anche le pretese personali a contenuto omogeneo degli utenti o dei consumatori. Con la conseguenza che la sentenza

www.associazionenazionaleforense.it



del giudice, avente ad oggetto l'accertamento della questione di comune rilevanza, tutelava solo detto interesse superindividuale, senza che la possibilità di emettere condanne risarcitorie o restitutorie per reintegrare le singole situazioni soggettive lese dal comportamento illecito plurioffensivo.

A tutti note sono le soluzioni adottate dagli altri ordinamenti, così come il dibattito sorto nella nostra dottrina, e i disegni di legge che si sono succeduti nelle varie legislature.

Il dato rilevante è che nella soluzione accolta nell'ordinamento italiano, a differenza di quanto accade per le azioni di classe nordamericane, l'attore non ha il potere di far valere situazioni soggettive altrui senza il consenso del loro titolare, anche in ossequio al precetto dell'art. 24 della Costituzione ed al principio dispositivo, per cui il diritto di agire in giudizio è riservato al titolare della posizione di vantaggio.

Il legislatore ha adottato, dunque, un meccanismo di determinazione della classe su base volontaria: i singoli devono attivarsi per essere inseriti nell'azione collettiva (*opt in*) e non per esserne esclusi (*opt out*).

Le questioni poste dall'art. 140 bis del codice del consumo sono tante.

Ci si è chiesti se la nuova norma abbia introdotto un nuovo rito ad hoc, o se le poche norme procedurali dettate per le azioni collettive vadano coordinate con la struttura processuale, che, abrogato il rito societario, non può che essere quella



codicistica. Questa seconda ipotesi appare preferibile, poiché, diversamente argomentando, una previsione normativa che attribuisce al Giudice il potere di “regolare nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplinare ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” rischia di creare un processo *monstre* in cui non si conoscono le regole che lo governano e che, di volta in volta, potrebbero essere “inventate” dal Decidente.

Particolare sensibilità e cautela andrà poi usata nello stabilire le forme di pubblicità dei contenuti dell'azione proposta, al fine di evitare che la stessa si risolva in una condanna anticipata dell'impresa, aggravata da contenuti di discredito commerciale ampiamente diffusi.

Altri aspetti problematici, pur nella modificata previsione della legittimazione ad agire, non più appannaggio esclusivo delle associazioni di consumatori, riguardano i rapporti fra queste ultime ed il titolare del diritto. Chiarito che il mandato rappresenta la fonte del potere di rappresentanza dei singoli ad opera dell'ente associativo, non vengono dalla norma chiariti né i poteri e gli obblighi del rappresentante, né le attribuzioni che restano in capo al rappresentato. Si pensi ai problemi connessi con la revoca del mandato, o ai contenuti di quest'ultimo in relazione al compimento degli atti del processo o alla disponibilità del diritto sostanziale e dell'azione, o ancora agli obblighi di informazione sullo svolgimento della lite.

Pur senza tacere i tanti aspetti problematici dell'istituto, resta però ben presente l'esigenza, già da tempo evidenziata, che, di fronte alla espansione dell'area degli



interessi collettivi si arricchiscano gli strumenti giuridici d'intervento. E allora, a riforma varata, piuttosto che continuare ad evidenziare le incongruenze o gli errori tecnici del testo normativo, oppure a propugnare un modello in luogo di un altro, ci sembra più produttivo, fornire una prima guida, sintetica e di immediata fruibilità, invitando tutti a contribuire al funzionamento del nuovo strumento, cogliendo le potenzialità che potrà offrire nel mitigare la situazione di crisi della giustizia italiana.

Cos'è la class action?

È un'azione collettiva, per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, che fornisce una specifica tutela per i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (diritti individuali omogenei).

Chi la può promuovere?

L'azione di classe può essere promossa da uno o più consumatori o utenti, che agiscono in proprio, anche costituendo un comitato, o dando mandato a un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa.

Quali diritti formano oggetto della tutela?

a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati con rinvio a condizioni generali, o mediante moduli o formulari;



b) diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Purché l'illecito sia stato posto in essere **dopo il 15 agosto 2009**.

Come si promuove l'azione?

Con atto di citazione avanti il Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. Per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli.

A chi va notificato l'atto di citazione?

Oltre che al soggetto autore della condotta illecita, secondo le ordinarie norme processuali, la citazione va notificata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire nel giudizio limitatamente al giudizio di ammissibilità.

In quali fasi si articola il giudizio?

- giudizio di ammissibilità, all'esito della prima udienza, reso con ordinanza immediatamente esecutiva, che definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
- effettuazione della pubblicità nelle forme e nei termini fissati nella ordinanza ammissiva;



- adesione alla azione di classe dei consumatori-utenti che intendono avvalersi della tutela collettiva, mediante atti depositati in cancelleria;
- istruzione probatoria
- emanazione della sentenza

E necessario il patrocinio dell'avvocato?

L'atto di citazione deve essere proposto con il ministero di un avvocato. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza l'assistenza di un difensore.

Quando un'azione è inammissibile?

Quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è impugnabile?

L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la Corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al Tribunale.

Cosa succede se non si osservano le prescrizioni sulla pubblicità?

Poiché la pubblicità dell'azione, con le modalità indicate dal Tribunale, è essenziale per la tempestiva adesione degli appartenenti alla classe, l'effettuazione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Oltre alle prescrizioni rivolte all'attore, ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet, possono essere curate al Ministero dello sviluppo economico , al quale è trasmessa, a cura della cancelleria, copia dell'ordinanza di ammissione.



E' ammesso l'intervento in giudizio ai sensi del codice di rito?

No, l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile è espressamente escluso.

Entro quale termine si può aderire all'azione?

Il Tribunale, con l'ordinanza di ammissibilità, fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, vanno depositati in cancelleria.

Quali norme di rito si applicano?

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale determina il corso della procedura, assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il Tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti e regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

Sono previste cause di sospensione del processo?

Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

Per i titolari di diritti omogenei è obbligatorio aderire all'azione di classe?

No, è fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Quest'ultima ipotesi, però, è incompatibile con la scelta di aderire a una



class action. L'adesione comporta infatti rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

E' possibile proporre più azioni collettive contro la medesima condotta illecita?

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso Tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Che contenuto ha la sentenza di accoglimento?

Se accoglie la domanda, il Tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva?

La sentenza del Tribunale diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

L'appello sospende l'esecutorietà della sentenza di primo grado?

No, ma la Corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, deve tener conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà



di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La Corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

L'esito del giudizio fa sempre stato nei confronti degli aderenti?

Solo la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Sono previste sanzioni per chi propone un'azione inammissibile?

Non sono previste sanzioni, ma con l'ordinanza di inammissibilità, il Tribunale regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

Come è regolata la prescrizione?

Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

Si può riproporre un'azione collettiva non accolta?

Ove l'azione collettiva fosse respinta, nulla ne impedirebbe la riproposizione a opera di altro soggetto, salvo, ovviamente, il peso del precedente, ovvero delle ragioni poste a fondamento del precedente rigetto.



IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

IL CODICE DEL CONSUMO (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

Art. 140 bis

LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

Art. 49

LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244 / 2007)

Artt. 446 / 449

LA DIRETTIVA MIFILD

I REGOLAMENTI ATTUATIVI IN MATERIA DI COMPORTAMENTI "INGANNEVOLI E
SCORRETTI"

(D. LGS. 145 e 146 / 2007)



LA CLASS ACTION CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Introduzione

L'azione collettiva contro le inefficienze della pubblica amministrazione è stata a lungo presentata come una parte importante della più generale riforma del lavoro pubblico. Il testo del decreto legislativo (in attuazione della delega contenuta nella legge 15/2009) dato per approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre e ampiamente diffuso, prevedeva una applicazione dell'istituto in parte immediata (dal gennaio 2010 per i ministeri, dall'aprile 2010 per gli enti regionali e locali e così via).

Il testo definitivo del decreto legislativo pubblicato il 31 dicembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale, invece, di fatto congela la class action contro la pubblica amministrazione, che viene rinviata a futuri e incerti decreti della Presidenza del Consiglio che dovranno fissare gli standard qualitativi dei servizi da erogare al cittadino.

In forza dell'art 2, c. 651 della legge Finanziaria 2008, la Carta dei servizi è divenuta un contratto sulla qualità, di cui gli stessi cittadini sono chiamati obbligatoriamente a redigere i confini, intervenendo in fase di stesura e di monitoraggio. Sul recepimento di questa disposizione ci sono iniziative regionali in atto ma è chiaro che al momento si è solo all'inizio di un percorso che richiederà un tempo e un coordinamento organizzato e pianificato.



Se in via di principio é condivisibile uno strumento finalizzato a consentire ai cittadini di agire nei confronti dei ritardi o delle inefficienze delle amministrazioni pubbliche, ci sembra però che della introduzione dell'azione collettiva nel settore pubblico sia rimasto il portato ideologico, sempre più sbandierato, e sia scomparso il contenuto concreto, sempre più inafferrabile. Il testo, infatti, è generico e sembra più soddisfare un'esigenza mediatica che non apprestare un nuovo strumento di tutela.

A partire dalla genericità del presupposto: il decreto prevede che cittadini singoli o associazioni possano attivarsi se dalle inefficienze gestionali consegua "la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori", senza che vengano puntualmente definiti quali siano gli interessi giuridicamente rilevanti e in cosa consista la loro lesione. Ciò da un lato costringerà i tribunali amministrativi a determinare i presupposti per l'azione in via giurisprudenziale. D'altro canto espone al rischio di uso strumentale dell'azione collettiva, con ripercussioni sulle funzioni gestionali dell'amministrazione pubblica.

La stessa diffida all'amministrazione o al concessionario, prevista come condizione di proponibilità dell'azione, non è ben delineata. Non è infatti chiaro sulla base di quali parametri il ricorso debba essere dichiarato ammissibile (*rectius*: proponibile). In particolare, sarebbe necessario specificare in cosa consistano gli "interventi utili alla soddisfazione degli interessati" cui la norma fa riferimento.



In ogni caso, la class action contro la P.A. non comporta alcun diretto beneficio in capo a chi la attiva, a differenza dell'azione collettiva prevista nei confronti delle imprese private. Al più, la sentenza del giudice può ordinare all'amministrazione accusata di attuare le misure per rimediare alle inefficienze, e già qui si pongono delicati problemi connessi alla impossibilità per i giudici di sostituirsi alle amministrazioni nelle scelte di merito organizzativo.

Per di più il pronunciamento del giudice obbligherà a rimuovere l'ingiustizia "entro un tempo congruo" nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e "senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione". In altre parole, davvero poca sostanza, per di più con il rischio di un intasamento delle aule dei tribunali amministrativi regionali, derivante dall'attivazione di azioni collettive, più o meno fondate, sull'onda di una istigazione continua contro l'amministrazione pubblica.

Alla posizione di chi sostiene che la class action verso la P.A. sia una class action fittizia, perché non risponde ai due criteri fondamentali, l'interesse collettivo e il risarcimento del danno, e perché di fatto si esplica attraverso il vecchio meccanismo della giustizia amministrativa fino alle disposizioni sul giudizio di ottemperanza, fonti governative hanno replicato che il fine dell'intervento legislativo non è il risarcimento di un danno economico, ma il ripristino di standard qualitativi e quantitativi del servizio secondo quanto in dovere dell'amministrazione, potenziando i meccanismi della responsabilità e della premialità.



Ma francamente appare dubbia l'utilità di uno strumento così disegnato, ed in particolar modo non si comprende quale sia la convenienza in termini di costi – benefici per il cittadino che decida di partecipare a una azione collettiva.

Nell'attesa, dunque, che anche questo istituto, pur con tutti i limiti, in parte, sopra evidenziati, sia effettivamente azionabile, abbiamo approntato una sintetica guida, anche al fine di evidenziare le sostanziali differenze di forme e modalità dell'azione rispetto alla class action esperibile nei confronti dei privati.

Cos'è la class action contro la P.A.?

È un'azione collettiva, per ripristinare il corretto svolgimento della funzione pubblica o la corretta erogazione di un servizio, che fornisce una specifica tutela per gli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici.

Chi la può promuovere?

I titolari degli interessi, ma anche associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati. Gli altri soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel giudizio.

Può essere proposta contro qualsiasi ente pubblico?

Si, fatta eccezione per le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qual è l'oggetto della tutela?

La lesione diretta, concreta e attuale degli interessi del cittadino che derivi da:

www.associazionenazionaleforense.it



- a) violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi;
- b) violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento;
- c) violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Esistono condizioni di proponibilità dell'azione?

Occorre che il ricorrente notifichi preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.

A chi va notificata la diffida?

La diffida dev'essere notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.

Nella fase della diffida va rispettato il contraddittorio?



Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida.

Esistono norme procedurali da applicare a seguito della diffida?

Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito della notifica di una diffida.

Quando diviene proponibile l'azione?

Il ricorso è proponibile se, decorso il termine per intervenire, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

Esiste un termine di decadenza per la proposizione del ricorso?

Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine assegnato con la diffida.

Esistono alternative alla diffida?

In luogo della diffida, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.

Esistono altre cause di inammissibilità dell'azione?

L'azione non può essere proposta se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo 1, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140



e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Come si promuove l'azione?

Con ricorso depositato avanti il Giudice Amministrativo, titolare di giurisdizione esclusiva.

Contro chi si propone il ricorso?

Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.

In quali fasi si articola il giudizio?

- Deposito del ricorso
- Fissazione d'ufficio della udienza di discussione del ricorso in una data compresa tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia del ricorso.
- Pubblicazione della notizia del ricorso sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati.
- Intervento dei soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
- Accertamento dell'illecito.
- Emanazione della sentenza.

E necessario il patrocinio dell'avvocato?



Sia il ricorso che l'intervento devono essere proposti con il ministero di un avvocato.

Sono previste cause particolari di sospensione del processo?

Nell'ipotesi in cui dopo la proposizione del ricorso siano iniziati un procedimento proposto da un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il giudice dell'azione collettiva dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti è perento.

Che contenuto ha la sentenza di accoglimento?

Il giudice, se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento, ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti della Pubblica amministrazione. A tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

Quali rimedi possono essere esperiti in caso di perdurante inadempimento della P.A.?

Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (giudizio di ottemperanza).

La sentenza è soggetta a particolari forme di pubblicità?



Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso (pubblicazione sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati).

La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi del ciclo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendenti), alla procura regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

Le norme sull'azione collettiva nei confronti della P.A. possono già concretamente applicarsi?

No. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del decreto sarà determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto -per quanto attiene alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici- per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati; oppure -per quanto attiene le regioni e gli enti locali- su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15 (delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 2009, N. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303)